



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/LEG/cr

Roma, 16 febbraio 2022

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Teramo**



Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 27/2022 – Richiesta parere rilascio certificato iscritto con procedimenti disciplinari pendenti

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 1418 del 01.02.2022) si rappresenta che un iscritto ha richiesto un certificato di iscrizione all'Albo. Attualmente in capo all'iscritto risulta aperto un procedimento disciplinare, a seguito segnalazione dell'Agenzia delle Entrate, ed anche un procedimento relativo alla formazione professionale, entrambi non ancora conclusi. Si chiede pertanto:

- se l'apertura del procedimento disciplinare debba essere indicata nel certificato richiesto dall'iscritto;
- se tale dato vada annotato solo nel caso in cui la richiesta di un certificato provenga da una pubblica amministrazione;
- se nel certificato vadano annotati solo i provvedimenti sanzionatori (censura, sospensione, radiazione) indipendentemente da chi ne fa richiesta. Si osserva al riguardo quanto segue.

In relazione alla richiesta avanzata dall'iscritto, avente ad oggetto il rilascio del certificato di iscrizione all'Albo, si rappresenta in via preliminare che nel suddetto certificato non occorre fare menzione dei procedimenti disciplinari aperti e attualmente in corso nei confronti del professionista, poiché la pendenza di questi ultimi non implica necessariamente, alla conclusione degli stessi, l'irrogazione di una sanzione a carico dell'iscritto.

Infatti, ogni certificazione rilasciata dall'Ordine ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. o) del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 deve contenere non solo i dati obbligatori dell'Albo ex art. 34 dell'Ordinamento professionale, ma anche quei "provvedimenti che comportano la sospensione o l'interruzione dell'esercizio della professione, i quali, per loro stessa natura, devono considerarsi anch'essi soggetti ad un regime di ampia conoscibilità"¹.

Nello stesso senso depone l'art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali, così come aggiornato con il D. Lgs. n. 101/2018, il quale, al comma 2, stabilisce che "agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale, in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'art. 2 ter del presente codice, anche mediante

¹ Decisione Garante Privacy 29 marzo 2001 sul ricorso presentato da un iscritto nei confronti dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2


reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione".

In occasione dell'istituzione dell'albo unico nazionale, il legislatore è intervenuto confermando ulteriormente quale sia il regime di pubblicità dei provvedimenti disciplinari, prevedendo che *"Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti"*².

Come si evince, tutte le norme che disciplinano la materia convergono sulla necessità di assicurare il massimo regime di pubblicità alle misure che incidono sullo *status* di esercente dell'iscritto, limitatamente al periodo in cui dispiegano la loro efficacia. Non altrettanto si può dire per l'eventuale annotazione della pendenza del procedimento disciplinare. Infatti, considerato che la posizione giuridica di colui che è sottoposto a procedimento disciplinare non incide sul suo *status* di esercente, in presenza di una generica richiesta di certificato di iscrizione e, dunque, in mancanza di ragioni specifiche e prevalenti rispetto alla riservatezza dell'interessato, non si potrebbe giustificare la diffusione dell'informazione.

In conclusione, si ritiene che nel certificato di iscrizione non debba essere menzionata l'esistenza di procedimenti disciplinari pendenti al momento del rilascio del certificato, mentre deve essere data evidenza dei provvedimenti disciplinari ancora in corso che incidono sull'esercizio professionale, tenuto conto dei principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati.

Con i migliori saluti

Rosario Giorgio Costa


Paolo Giugliano


Maria Rachele Vignani


² Art. 3, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148".